

DECRETO FISCALE/Maggiorato del 90% anche il valore della produzione netta ai fini Irap

Il Patent box riparte dai marchi


Addio vecchio incentivo. Costi in ricerca maggiorati del 90%

DI FRANCESCO SPURIO

I marchi tornano a essere agevolati nel nuovo Patent box. Ma con il decreto fiscale varato ieri dal Consiglio dei ministri, il regime cambia pelle, passando da agevolazione sui redditi conseguiti per lo sfruttamento dei beni immateriali a istituto direttamente connesso ai costi ricerca e sviluppo. L'articolo 6 del decreto, approvato, ieri, dal consiglio dei ministri, introduce una semplificazione della disciplina che, nella sostanza, cambia il regime in profondità, sia in termini di modalità di determinazione dell'agevolazione, sia quanto al suo oggetto. Tra le novità più importanti vengono reintrodotti tra i beni immateriali agevolabili i marchi esclusi nel 2017 a seguito delle indicazioni OCSE.

I soggetti interessanti. Rientrano nel nuovo regime agevolativo tutti i soggetti residenti, titolari di reddito d'impresa, nonché le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L'accesso al nuovo regime avviene con la presentazione di un'opzione, valida per 5 periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile.

Presupposto dell'agevolazione. Possono usufruire dell'agevolazione coloro che sostengano, direttamente o indirettamente, nello svolgimento della propria attività d'impresa, costi di ricerca e sviluppo finalizzati alla creazione e allo



sviluppo dei seguenti beni immateriali: software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L'attività di ricerca e sviluppo potrebbe anche non essere svolta direttamente dalla società, ma tramite contratti di ricerca con università, enti di ricerca o società non collegate direttamente o indirettamente ai soggetti che richiedono l'agevolazione.

L'entità dell'agevolazione. Il nuovo regime prevede che i costi relativi ai summenzionati beni intangibili siano maggiorati del 90 per cento ai fini della tassazione del reddi-

to d'impresa. La stessa misura si applica per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Rapporti con il credito ricerca e sviluppo. I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata della predetta, quindi per 5 anni, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, in relazione ai medesimi costi oggetto di agevolazione Patent Box.

La documentazione. Al fine di evitare sanzioni da parte dell'Agenzie delle entrate, i contribuenti potranno predisporre un set documentale, in cui riportare le informazioni necessarie alla determinazio-

ne dell'agevolazione. In tal modo, in caso di rettifica da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, non verrà applicata. Il possesso della documentazione dovrà essere comunicato all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Rapporti con il precedente regime. Il vecchio regime del Patent Box, introdotto nel nostro ordinamento con la legge 190 del 2014 viene abrogato, rimanendo in vigore solo per coloro che hanno presentato opzione ai sensi della precedente disciplina o abbiano sot-

toscritto un accordo preventivo. I soggetti che hanno esercitato l'opzione prima dell'entrata in vigore del decreto qui in analisi possono scegliere di aderire al nuovo regime agevolativo sostituendolo al precedente, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dal nuovo regime coloro che abbiano sottoscritto un accordo preventivo connesso all'utilizzo di beni agevolabili, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per il periodo di validità dello stesso. Coloro che invece hanno presentato istanza, anche di rinnovo di un accordo esistente, ma non hanno ancora sottoscritto un accordo, possono aderire al regime in esame, comunicando alle Entrate la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo.

I prossimi passi. Al fine di attuare la norma prevista dal decreto fiscale, il ministro dello sviluppo economico, di concerto col ministro dell'economia, dovrà emanare un decreto di natura non regolamentare, mentre l'agenzia delle entrate dovrà emanare due provvedimenti. Con il primo verranno definite le modalità di esercizio dell'opzione quinquennale, che permette di accedere al regime, mentre con il secondo saranno definite le caratteristiche della documentazione idonea ad escludere l'irrogazione di sanzioni e le modalità di conservazione e consegna della documentazione medesima.

— © Riproduzione riservata —

Avvocatura dello stato, dotazione in base agli effettivi carichi di lavoro

Si prevede che la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato venga definita tenendo conto anche del numero di affari contenziosi e consultivi aperti nell'ultimo triennio e di ulteriori parametri quali gli effettivi carichi di lavoro. Per consentire all'Avvocatura dello Stato di dotarsi di una struttura che monitori l'evoluzione normativa e giurisprudenziale e fornisca agli avvocati e procuratori dello Stato gli strumenti necessari a svolgere l'attività professionale, si istituisce il «Servizio studi e formazione professionale». Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato ieri, in esame definitivo, un re-

golamento, da adottarsi con dpr, che introduce norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Il nuovo regolamento delinea poteri e funzioni di tale nuova figura, prevedendo sei uffici dirigenziali non generali. Tra le altre novità, viene disciplinata la figura del responsabile per la transizione digitale e si introducono la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quella del responsabile della protezione dei dati personali. Il testo tiene conto del parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di stato, spiega una nota di Palazzo Chigi.

NOMINE

Il consiglio dei ministri ha

deliberato:

- la nomina a consigliere di stato di Carla Barbatì, Daniele Cabras, Rosaria Maria Castorina, Annamaria Fasano, Stefano Filippini, Giovanni Pascuzzi e Marco Valentini. Le nomine hanno ricevuto il preventivo parere favorevole del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e rientrano nell'ambito dell'aliquota delle nomine riservate al governo, a norma dell'articolo 19, primo comma, numero 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

- la nomina a consigliere della Corte dei conti di Vittoria Cerasi e Gianpiero D'Alia. Le nomine hanno ricevuto il preventivo parere favorevole del consiglio di presidenza della Corte e rientrano nell'aliquota dei posti riservati al gover-

no;

- la nomina di Luca Pancalli a presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo numero 43 del 2017. La nomina, spiega la nota della presidenza, fa seguito all'avvenuta elezione da parte del consiglio nazionale del Cip e all'acquisizione dei pareri favorevoli delle competenti commissioni parlamentari.

Inoltre, il consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa Lorenzo Guerini, ha deliberato la promozione al grado di generale di squadra aerea dei generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica in servizio permanente Antonio Conserva e Alberto Biavati.

— © Riproduzione riservata —